

**N. 01518/2014REG.PROV.COLL.  
N. 06245/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6245 del 2013, proposto da:

Comune di Andria, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini, 73, sc. B, int. 2;

*contro*

Gemiti Teresa;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00051/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Vito Carella, nessuno essendo comparso per le parti;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Risulta dagli atti processuali che l'odierna appellata Gemiti Teresa acquistava un appartamento al sesto piano di una palazzina, composto di tre vani e accessori, con un loggiato e un balcone a livello, nonché di tre vani tecnici adibiti rispettivamente a centrale idrica, centrale per l'aria condizionata e centrale termica, posti al settimo piano con relativo lastrico solare a livello in di lei proprietà esclusiva.

In primo grado la ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza comunale di demolizione n. 234 del 30 aprile 2008, disponente la rimozione delle opere abusivamente realizzate e consistite nella abusiva costruzione di un settimo piano sul lastrico solare.

Il Tribunale amministrativo per la Puglia, Bari, con la sentenza qui impugnata ha accolto in parte il ricorso, nel rilievo che l'abuso non può consistere nella realizzazione del settimo piano, in quanto tale piano era già esistente al momento dell'acquisto, e ha compensato le spese di lite.

Il Comune appellante ha appellato la sentenza in esame e ne ha chiesto la riforma, previa misura cautelare, a mezzo di unico motivo di censura, tramite il quale lamenta che la ricorrente originaria, in luogo dei vani tecnici notoriamente non computabili nella volumetria massima consentita, previa loro demolizione (mq. 60), ha realizzato sul residuo lastrico solare (mq. 107) un ambiente unico abitabile, senza titolo abilitativo alcuno.

L'appellata non si è costituita in giudizio.

In data 5 novembre 2013 il Comune appellante ha depositato atto di

rinuncia all'appello, condizionato alla compensazione integrale delle spese di lite, per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di adempimento spontaneo dell'appellata alla sopravvenuta acquisizione gratuita del manufatto abusivo, come da sostanziale composizione del 18 settembre 2013 versata in atti, che ha previsto altresì la rinuncia da parte dell'appellata agli effetti della sentenza in parte favorevole qui oggetto di gravame.

All'udienza del 12 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Come da esposizione in fatto, nella fattispecie si versa in ipotesi di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse e non di rinuncia al ricorso in trattazione.

La vicenda oggetto dell'odierno giudizio di appello è stata infatti superata dalla citata composizione della controversia, che ha determinato il sopravvenuto difetto d'interesse di entrambe le parti ad ulteriormente coltivare il presente gravame.

Nella fattispecie l'appello va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, da cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza materia di appello.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, se ne può disporre la integrale compensazione tra le parti.

### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso numero: 6245/2013) come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza del Tar Puglia-Bari n. 51 del

14 gennaio 2013.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)